

 <p>ASMEC Consortile s.c.a.r.l.</p> <p>ASMECOMM</p>	<p>COMUNE DI PRATELLA (Provincia di Caserta)</p>	
--	---	---

Prot.n.3561 del 03.07.2018.

DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°
GRADO DI PRATELLA (SETTEMBRE 2018 - MAGGIO 2020). CIG: 7576543911

PARTE PRIMA
MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELL'OFFERTA

I.1 Modalità di presentazione dell'offerta:

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recante all'esterno, a pena di esclusione:

- denominazione del soggetto offerente;
- oggetto della gara;
- numero telefonico e indirizzo di posta certificata al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- il seguente indirizzo:

**Ufficio protocollo
Comune di Pratella,
Via Roma n. 1 , 81010 Pratella (CE) – Italia**

Il plico dovrà contenere n. 3 buste sigillate ciascuna con l'indicazione dell'oggetto della gara ed il contenuto specifico:

- Documentazione amministrativa
- Documentazione tecnica
- Offerta economica

Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.3) del bando di gara.

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

I.2 Contenuto della Documentazione amministrativa

A) Istanza di partecipazione alla gara (Modello A);

B) Dichiarazione (Modello A) con la quale il concorrente dichiara il possesso:

✓ dei requisiti di ordine generale di cui al punto III.2.1) del bando di gara:

- 1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., *con attività esercitata conforme all'oggetto dell'appalto*, completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica;
- 2) *(solo per le cooperative)* iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e per gli altri organismi giuridici iscrizione agli albi e registri previsti dalla vigente normativa;
- 3) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:
- 4) a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(si noti che sono interessate le società con "meno di quattro soci" quindi l'ambito è meno esteso rispetto all'art. 85, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, che interessa le società con un numero di soci "pari o inferiore a quattro")

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; *(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)*
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e

deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da

parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

-Documento di gara unico europeo D.G.U.E. ai sensi dell'art. 85 comma 1 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

✓ dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica e organizzativa di cui al punto III.2.3) del bando di gara:

Presentazione dell'elenco dei principali servizi di ristorazione scolastica, oggetto dell'appalto, prestati negli ultimi tre esercizi (2015 -2016-2017), per un importo minimo complessivo nel triennio almeno pari a €. **133.800,20**, con l'indicazione dei committenti, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; in caso di R.T.I. il requisito di cui trattasi dovrà essere posseduto nella misura del 60% (sessanta per cento) dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla mandante o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% del requisito richiesto cumulativamente. Tale requisito dovrà essere comprovato da certificazioni rilasciate da Amministrazioni, Enti pubblici o privati, in fase di verifica del possesso dei requisiti dichiarati, in fase di aggiudicazione.

dichiara inoltre:

- di essere in possesso di automezzi da utilizzare per il trasporto dei pasti caldi (almeno uno), idonei come per legge, con allegata Autorizzazione Igienico-Sanitaria;
- la disponibilità delle attrezzature tecniche minime e di personale per idonea gestione del servizio;
- che l'impresa è iscritta agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri organismi paritetici obbligatori per la vigente normativa statale, indicando le posizioni previdenziali e assicurative obbligatorie;
- di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di non essere incorso, nel biennio precedente, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sulla disciplina dell'immigrazione, emanati per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e specifiche ai fini della sua corretta esecuzione;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso eseguibile, ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta formulata;
- dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
- che sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si obbliga a rispettare e far rispettare le clausole di cui ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della L. R. n. 3/07 e s.m.i.
- di adottare quanto previsto dall'art. 19, commi 4, 5, 6 e 7 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 e s.m.i. "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania".
- di essere a conoscenza che l'appalto è soggetto alle norme di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n.50 del 2016, dichiara il proprio domicilio eletto per le comunicazioni riportando rispettivamente: l'indirizzo del domicilio, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax.

All'istanza e ad eventuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, a pena di esclusione, deve essere allegata la relativa procura.

C) Cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i., richiesta al punto III.1.1), lettera a) del bando di gara, costituita, a scelta dell'offerente, da:

C.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a favore della Stazione appaltante, presso la Tesoreria del Comune di Pratella. In tal caso dovrà essere allegata la dichiarazione di un istituto bancario autorizzato, ovvero di una compagnia di assicurazione autorizzata, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 ed autorizzato ex D.P.R. n. 115/2004, contenente l'impegno o rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

C.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici i quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala in sede di offerta il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;

D) Impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i., a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:

D.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera C), punto C.1);

D.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera C), punto C.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;

D.3) devono evincersi espressamente i poteri di firma del fideiussore, mediante firma autenticata o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000;

- E) Pagamento Contributo AVCP: No, operatore economico esente per importi inferiori ad € 150.000,00;

F) **Almeno UNA** dichiarazione di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto legislativo n.385/1993 con cui si attesta che il concorrente è in possesso di capacità finanziarie ed economiche per fare fronte agli impegni richiesti dal Comune di Pratella in caso di aggiudicazione della gara d'appalto di cui trattasi. Non sono pertanto ammesse dichiarazioni generiche. In caso di R.T.I. la capogruppo dovrà produrre non meno di due referenze bancarie e le mandanti almeno una. Le dichiarazioni dovranno essere espressamente indirizzate al Comune di Pratella ed espressamente le stesse dovranno essere prodotte in originale (di cui al punto III.2.2);

G) Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi, ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, al sistema AVCPASS accedendo all'apposito

link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell' 8 maggio e del 5 giugno 2013. Effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, l'impresa ottiene dal sistema un "PASSOE" da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta.

- H) Il "Capitolato Speciale d'appalto" debitamente sottoscritto in ogni foglio per accettazione, disponibile sul sito internet: www.comune.pratella.ce.it e su www.asmecomm.it sezione "Procedure in corso".
- I) L' Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza "Asmel Consortile S. c. a r.l.", prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1% oltre IVA dell'importo complessivo posto a base di gara pari a € 133.800,20 oltre iva corrispondente ad € 1.338,002 oltre iva . Inoltre, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. ai sensi del citato comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell'offerta. La stessa, a garanzia della validità dell'offerta, dovrà essere prodotta **all'interno della Documentazione Amministrativa** utilizzando il modello "**Allegato - Atto Unilaterale d'Obbligo**" e sottoscritta dal concorrente. L'operatore economico dovrà trasmettere, l'atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all' indirizzo pec: audo@asmepec.it si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell'invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all'offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.
- J) Attestato di sopralluogo: NON PREVISTO;
- K) *(limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore)* Ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;
- L) *(limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)* Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., deve essere allegato:
- L.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i.;
- L.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- L.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai requisiti di ordine generale e di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- M) *(limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane)*
- M.1) ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i., deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;
- M.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i e presentare le dichiarazioni di cui ai requisiti di ordine generale;

N) *(limitatamente ai consorzi stabili)* Ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., i consorzi stabili devono indicare in ogni caso tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano il servizio direttamente con la propria organizzazione di impresa ma ricorrano ad uno o più consorziati, devono individuare esplicitamente questi ultimi i quali devono possedere i requisiti di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e presentare le dichiarazioni di cui ai requisiti di ordine generale;

O) *Subappalto*: È vietato subappaltare a terzi tutta o parte dell'attività oggetto dell'affidamento;

P) *(limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento)* Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i., il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 1.4, lettera b);

Q) *(limitatamente alle imprese cooptate)* Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, le imprese cooptate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e presentare le dichiarazioni di cui ai requisiti di ordine generale, inoltre devono essere qualificate per importi il cui ammontare complessivo, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, sia almeno pari all'importo dei servizi che saranno ad esse affidati, e presentare le dichiarazioni pertinenti con le modalità di cui ai requisiti di ordine speciali relativi alla capacità tecnica.

R) MODELLO DGUE da utilizzare quale integrazione alla domanda di partecipazione, alla dichiarazione sostitutiva di cui al punto b) e all'attestazione SOA di cui al punto c);

I.3 Contenuto, a pena di esclusione, della "Offerta Tecnica"

Il concorrente dovrà presentare una Relazione Tecnica **di consistenza massima non superiore a 50 (cinquanta) facciate/pagine (o 25 fogli fronte/retro) di formato A4 (nel numero non sono compresi copertina e indice), utilizzando tassativamente carattere "Times New Roman" corpo 12, interlinea singola.**

La relazione tecnica descrittiva dovrà essere rigorosamente articolata di modo che, previo breve inquadramento teorico-normativo (eventualmente necessario su specifici punti), siano evidenziate le proposte qualificanti il progetto di organizzazione e gestione del servizio di ristorazione scolastica. In particolare, la Relazione Tecnica dovrà riportare le soluzioni organizzative, tecniche e gestionali scelte per l'esecuzione del servizio, con il livello di approfondimento ritenuto più opportuno al fine di dimostrare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio proposto. **La relazione non deve fare alcun riferimento ad elementi economici dell'offerta, pena l'esclusione.**

La predetta relazione dovrà essere articolata seguendo ed evidenziando l'ordine ed i riferimenti dei criteri di natura qualitativa indicati nelle tabelle successive. La relazione deve avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. La Relazione Tecnica dovrà essere articolata trattando i contenuti richiesti nello stesso ordine in cui sono stati schematizzati i criteri di valutazione – le pagine dovranno essere unite e progressivamente numerate.

Alla stessa potranno essere eventualmente allegati i seguenti documenti:

Schede tecniche

Schede descrittive

La relazione e gli allegati devono essere sottoscritti a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente. Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti la relazione e gli allegati devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

La Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta su ciascuna facciata dal legale rappresentate del concorrente o, in caso di R.T.C. non costituiti, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento.

La valutazione dei parametri qualitativi (massimo punteggio attribuibile 70 punti) verrà eseguita ad insindacabile giudizio da apposita Commissione di gara, tramite i criteri di seguito riportati con le relative ponderazioni:

	ELEMENTI TECNICI, GESTIONALI E QUALITATIVI DELL'OFFERTA	PUNTI MAX
A)	Caratteristiche metodologiche e organizzative per l'esecuzione del servizio	30
B)	Incremento di qualità delle derrate alimentari offerte	30
C)	Progetto di educazione alimentare	10

A) Caratteristiche metodologiche e organizzative per l'esecuzione del servizio (punti 30)

1. Efficacia dell'organizzazione del servizio e contestualizzazione alle effettive esigenze del Comune di Pratella, criteri di selezione dei fornitori, modalità organizzative, operative e di controllo del processo di produzione, tenendo conto e non prescindendo da quanto disposto dal presente capitolato (*max punti 20*);
2. Piano delle manutenzioni di attrezzature, strumenti e locali (*max punti 3*);
3. Interventi per il miglioramento della SODDISFAZIONE DELL'UTENZA – Proposta di variazione del menù al fine di rendere meno scontata a ripetitiva la somministrazione dei pasti. Sistema di valutazione del livello di soddisfazione degli utenti –Azioni correttive da adottare per superare eventuali criticità ed eliminare le loro cause nel perseguimento di obiettivi finalizzati all'ottimizzazione del servizio (*max punti 4*);
4. Piano organizzativo del personale preposto alla gestione del servizio e dell'organico complessivo da impiegare nei centri di produzione pasti e presso le scuole. Qualifiche e mansionario per ciascuna delle funzioni impiegate e programma di formazione (*max punti 3*);

B) Incremento di qualità delle derrate alimentari offerte (max 30 punti)

Per l'attribuzione del punteggio sarà considerata la qualità, la varietà degli alimenti offerti e la frequenza di somministrazione

- Derrate da Agricoltura Biologica, Prodotti DOP, IGP ed EQUOSOLIDALE (*max 30 punti*);
 - N. 1 prodotto offerto: punti 5;
 - N. 2 prodotti offerti: punti 10;
 - N. 3 prodotti offerti: punti 15;
 - N. 4 prodotti offerti: punti 20;
 - N. 5 prodotti offerti: punti 25;
 - N.6 prodotti offerti: punti 30;

C) Progetto di educazione alimentare (max 10 punti);

Progetto di educazione alimentare rivolto a tutte le classi di età (infanzia e primaria) e/o alle famiglie, con descrizione dettagliata del progetto e quantificazione degli interventi.

Coefficiente di prestazione dell'offerta relativo a ciascun elemento o sub-elemento					
Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Insufficiente	Non valutabile
1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	0

La Commissione dovrà applicare tali coefficienti ai fattori ponderali relativi a ciascun sotto- criterio, la somma che deriverà dall'applicazione di tali coefficienti determinerà il punteggio totale attribuito al progetto tecnico presentato a ciascuna impresa concorrente. Saranno ammesse alla fase successiva (valutazione delle offerte economiche) solo i concorrenti che in sede di valutazione qualitativa abbiano complessivamente ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 30 punti. Non saranno premiati gli elementi di progetto qualitativamente e quantitativamente sovrabbondanti o superflui. I punteggi relativi alla valutazione qualitativa saranno normalizzati (ri-parametrizzati) a punti 70, pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto saranno attribuiti 70 punti, mentre alle altre ditte i punteggi saranno assegnati proporzionalmente determinandoli in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto secondo la seguente formula:

$$\text{Ditta iesima} = 70 \times \frac{\text{punteggio assegnato ditta iesima}}{\text{migliore punteggio assegnato}}$$

Si precisa che la mancata indicazione di uno degli elementi di valutazione automaticamente comporterà l'attribuzione di punteggio 0 relativamente a quell'elemento.

Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica saranno considerati alla seconda cifra decimale.

In caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto nella Relazione Tecnica, con l'avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo proposto sarà retribuito unicamente mediante il corrispettivo di aggiudicazione, senza che l'affidatario possa avanzare alcuna pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione aggiuntiva.

I.4 Contenuto dell' "Offerta economica"

Nella busta "offerta economica", deve essere inserita l'offerta di prezzo.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo del singolo pasto, posto a base di gara, con le seguenti precisazioni:

- il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto disciplinato dall'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

e) *limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti*: ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n.50 del 2016:

- l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli

- operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- e.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei.

Alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso (ottenuto applicando alla base d'asta il ribasso percentuale offerto) saranno attribuiti 30 punti, mentre alle altre ditte i punteggi saranno assegnati proporzionalmente determinandoli secondo la seguente formula:

$$\text{Ditta iesima} = 30 \times \frac{\text{offerta più bassa}}{\text{offerta ditta iesima}}$$

I.5 Altre condizioni rilevanti per la partecipazione

- a) Indicazioni relative al possesso dei requisiti di ordine speciale: i requisiti di cui al punto III.2.3) del bando di gara devono essere posseduti nella categoria che qualifica il servizio;
- b) Avvalimento: è ammesso alle condizioni indicate dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., nonché dalle seguenti:
- il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie;
 - alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
 - 1) una dichiarazione del concorrente verificabile ai sensi dell'articolo 86, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - 2) una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80;
 - 3) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 45 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
 - 4) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

- c) Riduzione dell'importo della cauzione provvisoria: ai sensi dell'art.93 comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui al punto III.1.1), lettera a) del bando di gara è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), del D.P.R. n. 207 del 2010. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

I.5 Cause di esclusione

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

Saranno escluse le istanze:

- a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.2) del bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo,
- a.2) prive della dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004;
- a.3) prive del versamento indicato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del capo 1.2, lettera E); l'assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita, anche via fax o posta elettronica, in seguito a richiesta effettuata in sede di gara, in tempo utile prima della conclusione della seduta di gara dedicata all'ammissione di cui alla Parte seconda, capo II.2 (NON DOVUTO)
- a.4) prive (totalmente o parzialmente) della cauzione provvisoria versata secondo l'importo e le modalità indicate nel presente disciplinare.

b) Saranno altresì esclusi gli offerenti

- b.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste; oppure che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erranee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- b.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto.
- b.3) che non hanno prodotto, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l'atto di impegno di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- b.4) che non hanno dichiarato, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati;
- b.5) non hanno indicato, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il consorziato per il quale concorrono; oppure che tale consorziato incorra in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b)

c) Saranno escluse le offerte economiche

- c.1) in aumento rispetto alla base d'asta, condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, od alternative;
- c.2) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'asta.

Informazioni relative al procedimento di gara.

Tutti i chiarimenti necessari, posti attraverso quesiti inerenti la gara in oggetto, dovranno essere trasmessi entro e non oltre il terzo giorno antecedente la presentazione delle offerte all'indirizzo PEC ufficiotecnico.pratella@asmepec.it non sarà data risposta ai quesiti inoltrati oltre tale data.

Soccorso Istruttorio: Troverà applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83

comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le operazioni per l'aggiudicazione dell'appalto avranno luogo presso: Ufficio Tecnico Comune di Pratella, Via Roma n.1 , 81010 Pratella (CE) - Italia

II.1 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

II.2 Fase iniziale di ammissione alla gara

- a) il presidente della Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora fissati dal punto IV.3.7) del bando di gara, in seduta pubblica, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- c) il presidente della Commissione giudicatrice provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

II.3 Apertura dell'Offerta tecnica

- a) la Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate procede, sulla base della documentazione contenuta nell'"Offerta tecnica", all'assegnazione dei punteggi; in determinate fasi dell'esame la Commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- b) dal verbale delle sedute della Commissione si evidenziano i punteggi attribuiti a ciascuna offerta; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegare al verbale.

II.4 Apertura dell'Offerta economica

In fase pubblica, da comunicare nei modi opportuni alle Ditte concorrenti, saranno effettuate le seguenti operazioni:

- a) comunicazione dell'esito delle valutazioni di cui al precedente capo II.3;
- b) apertura delle buste contenenti l'Offerta Economica, controllo della documentazione ivi contenuta ed attribuzione dei punteggi previsti;

II.5 Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e formazione graduatoria finale

La commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche;

- b) a calcolare la soglia di anomalia;
- c.1) ad individuare le offerte anormalmente basse, ai fini della verifica di congruità;
- c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- c.3) a disporre la sospensione della seduta e a trasmettere gli atti al responsabile del procedimento per la verifica di congruità delle offerte, ai sensi degli articoli 97 del decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i. con le modalità di cui alla successiva lettera d);

La verifica, a cura del responsabile del procedimento, è effettuata in seduta riservata, e avviene:

- d.1) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento ai sensi della successiva lettera j), si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica avviene contemporaneamente e, qualora sia conclusa positivamente per ambedue, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- d.2) in primo luogo sulla base delle giustificazioni presentate dal concorrente a corredo dell'offerta; ove l'esame di tali giustificazioni non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, giustificandone l'entità, la Stazione appaltante richiede per iscritto ulteriori giustificazioni, può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, nonché invitare il concorrente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili, anche integrando le giustificazioni già presentate, nell'ambito dei criteri di cui alla successiva lettera e)

Conclusa la verifica delle offerte anomale, nel giorno e nell'ora stabilite, è riconvocata la Commissione giudicatrice in seduta pubblica per la redazione della graduatoria definitiva.

II.6 Verbale di gara

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.3.7) del bando di gara, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il presidente della Commissione giudicatrice annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara;
- e) il presidente della Commissione giudicatrice cura altresì l'annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento.

II.7 Aggiudicazione

- a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.Lgs. n. 159 del 2011;
 - a.2) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - a.3) La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.;
- b) l'aggiudicazione diviene efficace, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- c) ai sensi dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al punto III.2.1) del bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto

o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

II.7 Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario

a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 35 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:

a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i.;

a.3) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

a.4) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

b) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

III.1 Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

a) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;

d) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, capo I.2, (domicilio eletto per le comunicazioni), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, del decreto legislativo n.50 del 2016; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori

economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

III.2 Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) le informazioni o richieste di chiarimento potranno essere richieste a mezzo pec al seguente indirizzo: ufficiotecnico.pratella@asmepec.it, non oltre CINQUE giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
- b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 5 (cinque) giorni feriali;
- c) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui ai punti III.2) del bando di gara, sono liberamente disponibili anche sul sito internet: www.comune.pratella.ce.it

III.3 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile: recapiti come al punto I.1) del bando di gara;
- d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.5) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

III.4 Disposizioni finali

- a) computo dei termini: tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, qualora non risolte, saranno deferite:
 - alla competenza dell'Autorità giudiziaria competente;
- c) supplente: la Stazione appaltante:
 - si avvale della facoltà di cui all'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Qualora l'offerta dell'operatore economico supplente fosse stata superiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 97, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento è subordinato alla verifica della congruità dei prezzi di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
 - non si avvale della facoltà di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i. per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, provvederà ad una nuova procedura di affidamento.

III.5 Norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 qui da intendersi integralmente riportato;
- il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il Capitolato speciale d'appalto.

III.6 Riserva di aggiudicazione


La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

III.7 Altre informazioni

- La partecipazione alla procedura comporta l'implicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nel «Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati», nel «Bando di gara» e nel presente «Disciplinare di Gara e relativi allegati »;
- Lingua utilizzabile per la presentazione delle autocertificazioni, certificazioni, documenti e offerte: italiano, o corredati da traduzione giurata; tutti gli importi dichiarati devono essere espressi in euro;
- La presentazione delle offerte non vincola la Stazione appaltante all'aggiudicazione del servizio, né è costitutiva di diritti del concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione appaltante si riserva di sospendere, annullare o revocare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza, senza che al concorrenti spetti alcun risarcimento o indennizzo;
- Non sono ammesse offerte parziali, né offerte contenenti condizioni o riserve, oppure espresse in modo indeterminato, o con riferimento ad offerta altrui;
- Ai sensi dell'art.19 del D.P.R.26.10.1972, n. 642 le offerte non in regola con l'Imposta di bollo, saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
- Mentre la ditta resta impegnata per effetto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione non assumerà verso di essa nessun obbligo se non dopo le prescritte approvazioni, a norma di legge;
- L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di non aggiudicare il servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
- All'appaltatore è vietato cedere direttamente o indirettamente in tutto od in parte il servizio;
- Si specifica che la regolarità contributiva (DURC) relativa alla ditta aggiudicataria dovrà essere riferita alla data di presentazione dell'offerta e dovrà permanere per l'intero periodo di esecuzione del contratto;
- L'appalto non è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell'U.E.
- Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al Capitolato d'appalto ed alle norme vigenti in materia.
- In caso di discordanza tra Bando di gara e Capitolato Speciale d'appalto, deve ritenersi valido quanto riportato nel Bando.

Organo responsabile delle procedure di ricorso: (TAR) Tribunale Amministrativo Regionale per il CAMPANIA; i ricorsi devono essere notificati al Comune di Pratella (CE) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I..

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. ANTONIO IZZO



Allegati al presente disciplinare

1. Modello A – Domanda di presentazione e dichiarazioni cumulative;
2. DGUE;
3. Atto unilaterale d'obbligo;
4. Modello B – Dettaglio di offerta economica.
5. Dichiarazione di consenso-diniego ad eventuale accesso agli atti
6. Capitolato

e)



CENTRALE DI COMMITTENZA
Asmel Consortile s. c. a r. l.
COMUNE DI PRATELLA
(Provincia di Caserta)



Prot.n.3561 del 03.07.2018.

CAPITOLATO
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MENSA
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°
GRADO DI PRATELLA ANNO SCOLASTICO 2018-2020

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del Servizio di Mensa agli alunni, insegnanti e personale ATA della Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado interessati al "tempo pieno" del Comune di PRATELLA.

ART. 2 - CANONE D'APPALTO L'importo a base d'asta è stato fissato in euro 4,00 + IVA per ogni pasto effettivamente erogato. Il pagamento delle spettanze alla Ditta aggiudicataria avverrà mensilmente dietro presentazione di fatture specifiche, debitamente vistate con atto di liquidazione del responsabile del settore scuola, alle quali dovrà allegarsi dettagliata giornaliera in cui dovrà essere indicato il numero massimo dei pasti distribuiti nelle singole giornate alimentari con allegati i relativi buoni. La Ditta appaltatrice dovrà esibire all'atto della presentazione delle fatture copia dell'avvenuto versamento mensile dei contributi assicurativi, previdenziali, infortunistici ecc., come prescritto dalla legge 55/90 e dal D.P.C.M. 55/91. La mancata produzione di copia dei versamenti non consente la liquidazione del corrispettivo. La Ditta appaltatrice, è tenuta al rispetto della normativa in materia di piani di sicurezza previsti dalle leggi vigenti.

ART. 3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

l'appalto verrà affidato ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, assumendo come criterio di aggiudicazione quello dell' offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto decorre dalla data indicata in contratto e fino al termine dell'anno scolastico 2018/2020.

ART. 5 - NATURA DELLA FORNITURA L'appaltatore del servizio dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- a) preparazione e somministrazione del pasto giornaliero per n.5 giorni settimanali, dal Lunedì al Venerdì, rispettando il Menu approvato dal Servizio di Igiene degli alimenti della ASL di competenza;
- b) servizio a tavola;
- c) fornitura almeno bisettimanale della carne fresca, dei formaggi, della frutta e della verdura ovvero rispetto del menù prescritto dalla Competente Distretto ASL ;

f)

- d) Tutti i locali, unitamente a tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del Servizio saranno dati in locazione dietro pagamento di un canone globale onnicomprensivo di €500,00 annue (comprehensive delle spese per l'uso del metano e dell'acqua) da versare in un'unica soluzione sul ccp 13491816 intestato al servizio tesoreria del Comune di Pratella.
- e) La Ditta aggiudicataria è obbligata a predisporre apposito piano di auto controllo che dovrà presentare all'Ente dieci giorni prima dell'avvio del servizio.
- f) Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti l'appalto medesimo ed in particolare:
 - g) le spese direttamente o indirettamente appartenenti al personale dell'appaltatore ed agli adempimenti relativi;
 - h) l'approvvigionamento delle vivande e degli ingredienti di cucina nelle misure necessarie e sufficienti per l'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - i) i materiali di consumo per la pulizia e le spese di manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei locali e degli impianti. Laddove le attrezzature esistenti dovessero subire danneggiamenti o guasti a causa di non corretto uso da parte della ditta appaltatrice la stessa sarà obbligata alla sostituzione delle stesse a sua cura e spese.
- j) la pulizia dei locali adibiti a cucina ed a mensa e l'allontanamento di tutti i rifiuti risultanti dalle cucine e mense medesime.

ART. 6 - SOGGETTI INTERESSATI: alunni , personale ATA autorizzato e insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria per n. 5 somministrazioni settimanali, dal lunedì al venerdì, in ogni caso, la preparazione e la somministrazione dei pasti sarà rapportata al numero delle presenze giornaliere dei fruitori dei pasti medesimi

ART. 7 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Ad ulteriore precisazione di quanto già detto, si stabilisce qui che il servizio verrà svolto con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'appaltatore, al quale è fatto tassativo divieto di qualunque forma di subappalto, anche parziale.

Fra gli oneri a carico dell'appaltatore si indicano in particolare:

- a) le spese per il corredo e le spese direttamente o indirettamente appartenenti al personale dell'appaltatore ed agli adempimenti relativi;
- b) l'approvvigionamento degli alimenti e degli ingredienti di cucina nelle misure necessarie e sufficienti;
- c) il pagamento delle imposte e delle tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio.

Il gestore deve inoltre accogliere le modificazioni del menu introdotte per motivazioni religiose ed ideologiche.

Ogni variazione di Menu, tabelle dietetiche, ricette, indicazioni alimentari inoltrata dalla ASL durante il periodo di validità del presente contratto deve essere prontamente accolta e attuata dal gestore, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione comunale.

ART. 8 CONDIZIONI INTEGRATIVE

1. Per esercitare l'attività di refezione, ai sensi del D.Lgs 155/97, dovrà essere predisposto uno specifico manuale di autocontrollo, al fine di garantire la sicurezza igienica e la qualità dei pasti.

PREPARAZIONE PASTI:

L'attenzione all'igienicità delle operazioni è in questa fase di primaria importanza. Pertanto, presso il centro di preparazione dei pasti, ubicato in Via Nazionale presso la sede del plesso scolastico di Pratella Centro, dovrà essere costantemente garantita l'applicazione di tutte le procedure per la sicurezza degli alimenti, individuate secondo i principi su cui è basato il sistema d'analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP, come previsto dal D.Lgs 155/97.

CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO:

- Le modalità di confezionamento dei pasti e la tipologia dei contenitori, dovranno essere definite in modo da garantire la sicurezza microbiologica ed il rispetto dei parametri organolettici a tutela dell'accettabilità del pasto.
- Il servizio di trasporto e distribuzione dovranno essere organizzati in modo tale da consentire la somministrazione entro un ben definito intervallo di tempo dall'ultimazione della cottura, in relazione alle caratteristiche tecniche dei contenitori termici utilizzati per il trasporto ed il mantenimento dei pasti.
- Oltre a garantire l'idoneità dei contenitori termici e degli automezzi, sarà necessario disporre di strumenti per un rapido controllo delle temperature. Durante il trasporto dovrà essere garantito il rispetto delle temperature di conservazione previste dalle normative vigenti.
- Il rispetto delle temperature dovrà essere garantito anche per tutto il periodo di conservazione dei pasti, che saranno mantenuti negli opportuni contenitori termici, fino al momento della somministrazione.
- Il personale addetto alla distribuzione dovrà essere munito d'idoneità ed adeguatamente addestrato ed informato in materia d'igiene alimentare in relazione al tipo d'attività svolta (D.Lgs. 155/97).
- In fase di somministrazione oltre alle buone norme di sicurezza igienica adottate dagli addetti, dovrà essere oggetto di particolare attenzione anche l'ambiente in cui avverrà la consumazione dei pasti.
- Un buon arredamento dei locali e l'utilizzo di tovaglie, posate, stoviglie ed accessori del pasto idonei, integri ed in perfetto stato di pulizia, sono anch'essi requisiti che dovranno essere costantemente garantiti nell'ambito della ristorazione scolastica.

2. In aggiunta a quanto contenuto nel menù, nelle tabelle dietetiche e nelle ricette predisposte dall' ASL, il gestore deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni integrative:

- a) Per tutte le sale da pranzo compete al gestore, oltre alla fornitura del pasto, la fornitura di acqua naturale da mettere a disposizione degli utenti durante il consumo dei pasti nella quantità dagli stessi richiesta.
- b) Il gestore è tenuto altresì alla fornitura di una tovaglietta di carta, bis o tris di posate, piatto piano e fondo, un bicchiere per utente, tutto monouso_ a perdere. E' tenuto altresì alla fornitura dei condimenti necessari per la fruizione del pasto, di un contenitore per il pane e di un contenitore per la frutta. Il gestore sarà tenuto a fornire il materiale e le attrezzature necessarie per la pulizia della sala mensa e cucina, e il materiale monouso necessario al servizio.
- c) **Per gli insegnanti e il personale ATA che si avvarranno eventualmente del servizio, deve essere rispettata una grammatura superiore rispetto a quella prevista per gli alunni.**

ART. 9 SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO.

Aspetti generali

1. Durante la somministrazione del pasto deve essere assolutamente rispettato il parametro relativo alla temperatura dei cibi. Il rifornimento della linea dei cibi da parte degli addetti deve avvenire con sufficiente rapidità nel posizionare i piatti freddi e i piatti caldi negli opportuni contenitori.
2. Il servizio si deve svolgere nei centri di distribuzione approntati per tempo attraverso l'allestimento di tovaglieria, posate, stoviglie ed accessori del pasto idonei, integri ed in perfetto stato di pulizia. L'allestimento deve essere effettuato in modo da garantire un servizio curato nei dettagli.
3. La somministrazione del pasto deve rispettare i requisiti di qualità, di sicurezza igienica, sensoriali di cornice al pasto.

Funzioni di controllo a carico del personale

1. Durante questa fase deve assolutamente essere garantita una totale responsabilizzazione del personale anche in relazione a precise funzioni di controllo.
2. Le verifiche si devono articolare a più livelli:
 - a) caratteristiche organolettiche del piatto, in base agli standard predefiniti di temperatura, cottura, densità, consistenza, sapore, condimento;

- b) grado di accettazione del piatto, desumibile oggettivamente dalla rilevazione quantitativa dei residui in mensa;
- c) conformità delle porzioni, sulla base del numero e dell'età degli utenti e degli standard quantitativi definiti dall'ASL.

Tempi minimi di consumo dei pasti

1. La somministrazione del cibo deve essere effettuata nel rispetto di tempi che consentano di consumare il più possibile con tranquillità il pasto servito.
2. Detto tempo non potrà essere inferiore a 30 minuti.
3. Il personale incaricato del servizio ai tavoli non può svolgere nel frattempo altra mansione.

Orario di somministrazione

1. Il gestore s'impegna ad erogare il servizio negli orari decisi dalla committenza e di seguito specificati:

SCUOLA	ORARIO
Infanzia	12,00
Primaria	12,30
Secondaria di 1° grado	12.30

2. Tali orari potranno subire modifiche qualora subentrassero variazioni al programma concordato con il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Ailano. Sarà premura dell'Amministrazione Comunale, in tal caso, informare il gestore con congruo anticipo.

Modalità d'effettuazione del servizio

1. Le modalità in cui gli alimenti devono essere serviti sono quelle proposte in sede di gara, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di stabilire modalità diverse, sentiti i docenti, senza che ciò comporti aggravii di spesa per l'Amministrazione comunale stessa.

Tempi di consegna dei pasti dall'ultimazione del confezionamento

1. I tempi di consegna dei pasti dall'ultimazione del confezionamento devono essere indicati in sede di gara. In caso di mancata definizione da parte del gestore, i tempi sono definiti dall'Amministrazione comunale con obbligo di rispetto da parte del gestore senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione comunale stessa.

ART. 10 Variazione e diete speciali

La Ditta appaltatrice dovrà assicurare "diete speciali" cioè diverse da quelle fornite comunemente dalla refezione scolastica e che rispondano di volta in volta a particolari esigenze sanitarie di alcuni utenti. Deve essere sempre prevista la possibilità di richiedere in sostituzione del menù del giorno, un menù costituito da: Primo piatto- pasta o riso in bianco, condito con olio di oliva extra vergine o minestrina in brodo vegetale; - secondo piatto: formaggi (grana padano, mozzarella, stracchino, crescenza) o in alternativa carni bianche cotte a vapore con carote e patate lesse.

La ditta dovrà somministrare inoltre, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine Il menù può essere richiesto per iscritto dai genitori alle scuole in caso di indisposizione temporanea dell'utente, per un massimo di tre giorni consecutivi. I bambini affetti da allergie o da intolleranze alimentari dovranno necessariamente esibire adeguata certificazione medica.

ART.11 ASPETTI GENERALI

1. Ogni attività inerente la produzione, il confezionamento dei pasti, l'organizzazione e la gestione del servizio di ristorazione scolastica deve essere svolta da personale alle dipendenze del gestore.
2. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione.
3. A richiesta dell' Amministrazione comunale l'impresa deve presentare libro, matricola e documentazione INPS attestante l'avvenuta assicurazione a favore del proprio personale.

ART. 12 ORGANICO

1. L'organico, per tutta la durata del contratto, non può essere inferiore a quello dichiarato in sede di offerta dalla Ditta, come numero, mansioni, qualifica e monte ore.
2. La consistenza di organico per il servizio di confezionamento e somministrazione pasti deve essere comunicata tramite elenco nominativo da trasmettere all'ufficio scuola comunale entro il 30 settembre di ogni anno. Le sostituzioni di personale devono essere comunicate al medesimo ufficio entro i 30 giorni successivi all'occorrenza verificarsi. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere al gestore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso il gestore provvede a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

ART. 13 FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. Il gestore deve informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dall' Amministrazione comunale.
2. Al fine di garantire la correttezza delle procedure, il gestore deve provvedere al continuo addestramento e formazione del proprio personale in materia d'igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta per il Comune e garantire la concreta attuazione di quanto stabilito dal Piano di autocontrollo e dal Manuale di corretta prassi igienica.

ART. 14 VESTIARIO

1. Il gestore deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia d'igiene (D.P.R. n° 327/80, art. 42), da indossare durante le ore di servizio.
2. Tutto il personale deve essere provvisto di cartellino d'identificazione riportante il nome della ditta e il nome e cognome del dipendente.
3. Spetta all'ente gestore garantirne l'effettivo utilizzo da parte del personale.

ART. 15 Idoneità sanitaria

1. Tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti deve scrupolosamente curare l'igiene personale.
2. Il personale non deve avere smalti alle unghie, né indossare anelli e braccialetti durante il servizio, al fine di non creare una contaminazione delle pietanze in lavorazione o in distribuzione.

ART. 16 Applicazione dei contratti di lavoro

1. Nell'esecuzione della prestazione del servizio che forma oggetto del presente appalto, il gestore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolge l'attività di cui al presente capitolato e per il livello corrispondente alle mansioni prestate dai dipendenti.
2. Il gestore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il gestore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e

sindacale.

IMPIANTI E ATTREZZATURE

ART. 1 ATTREZZATURE E ARREDI

1. L'Amministrazione comunale mette a disposizione del gestore i locali, le attrezzature e gli arredi che sono dati in locazione per complessivi €. 500,00;
2. L'appaltatore dovrà effettuare la riconsegna al termine dell'appalto,
3. Le attrezzature reperite dal gestore resteranno di proprietà di quest'ultimo;
4. Verranno consegnati in uso all'appaltatore tutti i locali, attrezzature ed arredi a seguito di dettagliato inventario.

ART. 18 SPESE A CARICO DEL GESTORE

1. Tutte le spese necessarie per l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica sono di pertinenza del gestore, fatto salvo quelle espressamente indicate a carico dell'Amministrazione comunale come specificate nell'art. "Oneri a carico dell'Amministrazione comunale".
2. A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, sono da considerarsi a carico del gestore quelle da sostenere per il personale, per il reperimento delle derrate alimentari e dei materiali di consumo, per i prodotti e macchinari di pulizia.

ART. 19 ONERI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Gli unici oneri relativi alla gestione del servizio di ristorazione scolastica di cui l'Amministrazione comunale si fa carico, oltre a quanto previsto a titolo di compenso dovuto al gestore, sono:
 - a) spese per l'acquisto di tavoli e sedie per la sala da pranzo, qualora quelli in dotazione non fossero sufficienti;
 - b) spese di manutenzione straordinaria per le attrezzature e i locali di proprietà del Comune.
2. Tutti i restanti oneri, senza esclusione alcuna, sono a carico del gestore.

ART. 20 GARANZIE

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti, il gestore produce una cauzione pari al 10% dell'importo d'aggiudicazione, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. In tal caso la Società di Assicurazione dichiara di costituirsi fideiussore nell'interesse del gestore ed a favore del Comune di PRATELLA, sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale determinato dall'eventuale ribasso offerto dal gestore.
2. L'accennata polizza è consegnata all'Ufficio Scolastico, il quale si obbliga di custodirla o di farla custodire sino al termine del contratto.
3. Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune di PRATELLA ha diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e il gestore deve reintegrarla nel termine che gli viene prefisso qualora il Comune medesimo abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 21 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRODOTTI

1. L'aggiudicatario deve presentare idonea copertura assicurativa per un massimale minimo di €. 1.550.000,00 (un milione cinquecentocinquantomila/00) che impegni la Compagnia assicurativa a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'espletamento del servizio.
2. L'assicurazione deve valere anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
3. La garanzia inoltre deve comprendere i danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti, compresi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi di produzione propria.

VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 22 Diritto di controllo dell'Amministrazione Comunale

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che ritiene più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dal gestore alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato speciale.
2. E' facoltà dell' Amministrazione comunale disporre senza limitazione d'orario la presenza presso il centro di cottura o il centro di distribuzione di un proprio incaricato, con il compito di verificare la corretta applicazione di quanto previsto nel presente capitolato.
3. Gli organismi preposti al controllo sono: i competenti servizi d'igiene dell' ASL CE/1, l'Ufficio Scuola del Comune e la Commissione comunale di controllo nominata all'uopo dalla Giunta comunale.

ART. 23 Penalità

1. in caso di mancata osservanza di quanto disposto dagli articoli riportati nella tabella che segue, l'Amministrazione comunale può comminare la sanzione a fianco degli stessi indicata.
2. L'inadempienza è contestata con lettera scritta. Il gestore ha tempo 15 giorni dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
3. In caso di mancata accettazione delle contro deduzioni l'importo della penale viene decurtato direttamente dal corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

Oggetto	Sanzione
Mancato rispetto delle grammature dei Menu	€150,00
Modificazione del Menu non pre-autorizzato	€200,00
Ritardo di oltre 10 minuti nella consegna dei pasti	€ 250,00
Mancato rispetto delle caratteristiche qualitative di alcuni prodotti alimentari	€250,00
Mancato rispetto delle condizioni previste per il personale	€250,00
Mancato rispetto di quanto previsto per il controllo di qualità da parte del gestore	€200,00
Mancato rispetto delle condizioni integrative di cui all'art. 8	€ 200,00

ART. 24 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di reiterato mancato rispetto delle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari;
 2. mancato rispetto degli obblighi relativi al personale
 3. mancato rispetto degli obblighi previsti relativi alle caratteristiche qualitative di alcuni prodotti alimentari:
- Il comune di PRATELLA può dichiarare, a suo giudizio insindacabile, la decadenza del gestore con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento danni anche tramite la escussione della garanzia fideiussoria. E inoltre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale, a seguito della risoluzione anticipata del contratto, di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria e di addebitare le maggiori spese da sostenere al gestore con il quale è stato risolto anticipatamente il contratto.

ART. 25 RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente capitolato si fa riferimento alle norme del codice civile in materia contrattuale e della legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi.

Pratella, 30.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Geom. Izzo Antonio

